



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario

2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

DATO ATTO che il Comune di Campitello di Fassa è sottoposto a controllo analitico in ragione della presenza di residui attivi del titolo 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 77/2024/INPR);

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *"Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022"*;

CONSIDERATO che il Comune di Campitello di Fassa, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Campitello di Fassa ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in data 25 marzo 2024 oltre il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 13 febbraio 2024 entro il termine 14 aprile 2024;

RILEVATO che il Comune di Campitello di Fassa ha approvato il rendiconto 2023 in data 26 luglio 2024, oltre il termine del 30 aprile 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 21 giugno 2024, oltre il termine del 30 maggio 2024;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso a questa Sezione di controllo il 1° ottobre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campitello di Fassa, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2397);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2024-2026;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2023 trasmesso a questa Sezione di controllo il 2 ottobre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campitello di Fassa, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2404);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2023;

ESAMINATE le Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2626 del 12 dicembre 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATE le note acquisite ai prot. Corte dei conti n. 235 del 30 gennaio 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA l'ordinanza n. 48/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha designato il magistrato istruttore il Cons. Marilisa Beltrame;

VISTA l'ordinanza n. 7/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti.

#### CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023. L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."*

La norma dispone che *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di

revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l’art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 (eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011), la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L’evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti disegnando un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Si richiamano le sentenze della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come "bene pubblico"), nonché la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici*" evidenziando che "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*".

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Campitello di Fassa, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	2.121.795,37
- Parte accantonata (lett. B)	175.391,16
- Parte vincolata (lett. C)	323.473,54
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	85.792,61
- Parte disponibile (lett. E)	1.537.138,06
- Fondo finale di cassa	1.539.439,11
- Anticipazioni di cassa (entrate titolo 7)	0,00
- Capacità di riscossione	64,28%
- Residui attivi finali	3.519.152,48
- Residui passivi finali	1.495.717,79
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	408.725,98
- Risultato di competenza (W1)	1.458.385,05

- Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	419.327,67
- Equilibrio complessivo (W3)	1.468.986,74
- Sostenibilità dei debiti finanziari	0,79%
- Attivo patrimoniale	19.802.287,66
- Passività patrimoniali	1.643.144,62
- Patrimonio netto	18.159.143,04

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2626 del 12 dicembre 2024), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'Ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- criticità contabili ed errori nella compilazione dei questionari;
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- gestione dei residui;
- incarichi di consulenza di patrocinio legale;
- aggiornamento sull'alienazione di una società partecipata;
- incompleta attestazione sulla tempestività di pagamenti (art. 41 del d.l. n. 66/2014);
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013;
- mancata trasmissione delle spese di rappresentanza alla Corte dei conti.

In esito alle predette richieste, con nota di data 30 gennaio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 235 di pari data, a firma dell'organo di revisione e del sindaco, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato con riguardo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, all'attestazione sulla tempestività dei pagamenti, agli incarichi di consulenza di patrocinio legale e all'invio delle spese di rappresentanza.

Permangono tuttavia le criticità relative a: criticità contabili ed errori nella compilazione dei questionari; efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria; gestione dei residui; alienazione di una società partecipata; obblighi di trasparenza. Per quanto concerne i progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU si procederà a riportare di seguito l'esito del monitoraggio.

4. Preliminamente si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 43/2024/PRSE. Il Collegio raccomanda all'Amministrazione di proseguire nelle iniziative idonee a completare il livello di conformazione rispetto alle prescrizioni formulate con la suddetta delibera e rinvia al seguente punto 9 per le considerazioni in merito alla risposta data al punto d) "Indicatori della capacità di riscossione" inferiore alla soglia del 47%.

5. Il Comune di Campitello di Fassa ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2023 in data 26 luglio 2024, oltre il 30 aprile 2024, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 21 giugno 2024 oltre il termine del 30 maggio 2024.

L'Ente ha approvato, inoltre, il bilancio di previsione 2024-2026 in data 25 marzo 2024 oltre il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 13 febbraio 2024, entro il termine 14 aprile 2024.

Al riguardo si rammenta che il rendiconto è atto obbligatorio per espressa previsione legislativa (*cfr.*, in termini, TAR Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del d.lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento), *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune non adotti atti obbligatori per legge. Peraltro, il Comune, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge. A tal riguardo, si rappresenta che la BDAP risponde all'esigenza

di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Ciò posto questa Sezione di controllo conferma la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, del bilancio di previsione e dell'invio dei dati alla BDAP.

6. Dall'esame del questionario sul rendiconto 2023, sono state rilevate le seguenti criticità contabili:

a) l'Ente NON ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), sebbene non abbia conseguito, nel corso del 2022, la riduzione del 10% del debito commerciale residuo, rilevato a fine esercizio, rispetto a quello del 2021 ovvero registrato alla fine dell'esercizio 2022 un debito residuo scaduto non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1 comma 859, lett. a).

Nel merito il Comune non ha fornito alcun chiarimento.

Al riguardo, prendendo atto della mancanza di riscontro da parte dell'Ente, si invita l'Amministrazione comunale ad attivare opportune iniziative per il superamento delle suddette criticità contabili.

7. Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune o scaricata dal sito istituzionale dell'ente per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2023 (questionario, relazione dell'organo di revisione, dati inseriti in BDAP, rendiconto) sono emerse alcune incongruenze nelle informazioni riportate nei diversi documenti, con particolare riferimento agli importi dei minori residui attivi e passivi e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, oggetto di specifica richiesta di chiarimenti da parte del magistrato istruttore.

Nelle deduzioni, il Comune ha confermato l'errata compilazione del questionario relativamente ai dati sopra indicati e ha inviato le tabelle corrette.

Si raccomanda di assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto.

8. Dai dati di consuntivo dell'esercizio 2023, è stata rilevata un'incidenza degli accertamenti e delle riscossioni da evasione pari rispettivamente al 4,07% e al 3,87% del totale delle entrate accertate del titolo 1. Tale percentuale si discosta significativamente dall'analogo dato rilevato negli altri enti locali sottoposti al controllo della Sezione.

Al riguardo l'Ente ha evidenziato che l'attività di contrasto all'evasione tributaria è svolta entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Viene, inoltre, precisato che alla data del 31 dicembre 2023 si sono conclusi i controlli fino all'anno d'imposta 2019 e che si prevede di emettere gli avvisi di accertamento per gli anni 2020-2023 nel corso della primavera o autunno 2025. La contabilizzazione degli importi riscossi avviene per competenza.

Occorre ribadire che la tempestiva e costante attività di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi in autoliquidazione rappresenta, per il Comune, un'attività prioritaria sia per l'acquisizione di risorse necessarie a garantire l'erogazione dei servizi pubblici, sia per ragioni di equità e giustizia sostanziale nei confronti di tutti i contribuenti che hanno regolarmente assolto agli obblighi impositivi. La riduzione della tempistica intercorrente tra il periodo di imposta oggetto del controllo e la notifica al contribuente dell'atto di accertamento per le posizioni irregolari, costituisce il presupposto prioritario per una maggiore efficacia dell'azione di recupero e riduzione del rischio di insoluti. Le somme accertate a seguito dell'attività di verifica necessitano di una continua attività di promozione, ivi compreso un costante monitoraggio sui soggetti eventualmente incaricati della riscossione, sia essa volontaria che coattiva.

Si raccomanda pertanto il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali che influiscono in misura importante sulle risorse a disposizione dell'Ente, considerata la significativa incidenza delle imposte sul bilancio complessivo dell'Ente e sulla capacità di migliorare la propria autonomia finanziaria.

9. Dalla tabella n. 40 "Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2023" del questionario sul rendiconto 2023, è emersa una significativa incidenza dei residui attivi finali *pro capite* del titolo 1 e 3, in merito alla quale è stato chiesto all'Ente di relazionare brevemente sulla modalità di accertamento e riscossione dei residui attivi.

Al riguardo, l'Ente si è limitato a richiamare il contenuto dell'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011. Tuttavia, dal riscontro fornito alla lettera d) della risposta al punto 1 della nota istruttoria, relativa alle misure consequenziali adottate per le criticità accertate nella deliberazione n. 43/2024/PRSE, il Comune ha riferito che da diversi anni la fatturazione dei servizi viene effettuata l'anno successivo a quello in cui vengono accertati per competenza, al fine di emettere le fatture con i dati effettivi di consumo. E "questo comporta che, nel consuntivo, tali voci figurano come non riscosse. Si tratta, in ogni

*caso, di stime delle entrate da riscuotere che inevitabilmente potrebbero essere rideterminate al momento dell'esatta quantificazione e conseguente fatturazione".*

Al riguardo, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Pertanto, con l'applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati, si è significativamente ridotta la possibilità di formazione di nuovi residui, per il fatto che la fase dell'accertamento dell'entrata si è avvicinata, se non addirittura sovrapposta, a quella della riscossione.

Infatti, con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie (in linea generale, i tributi sono contabilizzati per cassa);
- b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie; per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico), le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore, con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane, comunque, l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;
- c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva che è necessario attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate dal comune, anche assicurando la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo 3, in ragione della previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con

riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

10. In istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire informazioni aggiornate sull'alienazione della partecipazione in Col de Lin srl.

Nel riscontro istruttorio, il Comune non ha fornito alcun aggiornamento rispetto a quanto già riportato a pag. 109 della Relazione al rendiconto 2023, ovvero che si stanno determinando i valori e i costi per la formalizzazione della cessione della quota di partecipazione da comunicare all'unica società interessata all'acquisto tramite manifestazione d'interesse.

La Sezione raccomanda all'Ente il rispetto dell'art. 10, c. 2 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero che la procedura di alienazione della partecipazione venga effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che, solo in casi eccezionali, l'alienazione possa essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita.

11. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2023;
- b) bilancio preventivo 2024-2026;
- c) indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici;
- d) pagamenti effettuati dall'ente;
- e) spese di rappresentanza.

Relativamente alle informazioni monitorate, non risultano pubblicati dal Comune di Campitello di Fassa i seguenti documenti:

- a) rendiconto 2023 completo di tutti i suoi allegati, così come definiti dall'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 118/2011: risultano mancanti gli allegati f), g), h), ed n);
- b) bilancio di previsione 2024-2026 completo di tutti i suoi allegati, così come definiti dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 118/2011: risulta mancante l'allegato b).

La Sezione invita l'Ente al puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità che rappresentano livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

12. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore sulla base di quanto riportato nelle Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente laddove richiesti.

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
G51F22009230006	Dati e interoperabilità - PDND - piattaforma digitale nazionale dati	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	Allo stato attuale l'incarico è stato affidato al Consorzio dei comuni trentini con determina Segr. Comunale n. 22 del 04-06-24.
G81F22000990006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - Citizen experience*via Streda Dolomites 44	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	Allo stato attuale l'incarico è stato affidato al Consorzio dei comuni trentini con determina Segr. Comunale n. 21 del 06-06-23 e n. 32 del 03-08-23.
G81F22002630006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale*territorio nazionale*integrazione di Spid e Cie	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	Allo stato attuale l'incarico è stato affidato al Consorzio dei comuni trentini con determina Segr. Comunale n. 34 del 21-08-24.
G81F22002740006	Applicazione app Io*territorio nazionale*attivazione servizi	Nessuna	Progetto non ancora avviato, ancora nella fase dello studio di fattibilità. La concessione del finanziamento era prevista dopo il 30 giugno 2024.
G88H22000070006	Riconversione dell'edificio comunale identificato dalla p.ed. 382 in cc. Campitello in nuovo nido d'infanzia intercomunale	Nessuna	Progetto in esecuzione. Data fine lavori prevista per il 26 dicembre 2024. Non è stata riscontrata alcuna criticità sul rispetto delle scadenze previste.

In merito non si rilevano criticità evidenti.

### P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige

sede di Trento

### ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2023 e al bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Campitello di Fassa.

### DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all’art. 13 della l. n. 196/2009) (punto 5);
- ad attivare opportune iniziative per il superamento delle criticità contabili rilevate al punto 6;
- ad assicurare l’allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell’organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto (punto 7);
- a potenziare le azioni di recupero dell’evasione tributaria per migliorare le percentuali di riscossione (punto 8);
- a proseguire l’attività di monitoraggio e analisi dei residui attivi dei titoli 1 e 3, con l’obiettivo di prevenire la formazione di residui di lunga durata e verificare la natura e l’effettiva esigibilità delle singole poste (punto 9);
- a garantire il rispetto dell’art. 10, c. 2 del d.lgs. n. 175/2016 nella procedura di alienazione della società partecipata Col de Lin srl (punto 10);
- a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nei *considerata* della presente deliberazione (punto 11);
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l’eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l’attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell’art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l’attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate (punto 12).

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall’Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell’esercizio 2024 e saranno valutati nell’ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

## **ORDINA**

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al sindaco e all’organo di revisione del Comune di Campitello di Fassa (Tn), con pec tramite l’applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Campitello di Fassa.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME

Il Presidente

Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI